



COMUNE DI PIANO DI SORRENTO

Provincia di Napoli

ORDINANZA N. 12 DEL 26.01.2009

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. del 30.04.1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., che:

- all'art. 29 prevede: *“I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie”*;
- all'art. 30 prevede: *“I fabbricati ed i muri di qualunque genere fronteggianti le strade devono essere conservati in modo da non compromettere l'incolumità pubblica e da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze”*;
- all'art. 31 prevede: *“I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”*

Visto l'art. 639 del Codice Penale che testualmente dice:

“Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a lire duecentomila” (€103.29)

Accertato che sui muri confinanti con le strade del territorio comunale prolifera, spesso, la vegetazione spontanea che si dirama dagli entrostanti fondi rustici di proprietà privata e che tale fenomeno, se non adeguatamente contrastato, può arrivare anche ad invadere le strade e relative pertinenze, gli impianti pubblici ivi esistenti (compreso gli impianti della pubblica illuminazione e gli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche) e i sentieri pedonali, con grave pregiudizio per la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale e con nocimento ai valori paesaggistici ed ambientali delle zone interessate;

Verificato che detta vegetazione, oltre a creare intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, conseguente alla limitazione della visibilità ed all'invasione della sede stradale, è anche fonte di inconvenienti igienico-sanitari per la massiccia proliferazione di insetti e ratti;

Accertato che sui muri di edifici pubblici e privati, si trovano sempre più spesso scritte, affissioni, disegni o macchie, che deturpano il paesaggio ed alterano le caratteristiche estetiche ed architettoniche dell'abitato;

* (così come modificato ed integrato con O.S. n. 34 del 01.03.2012)

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs. n. 285/1992;

Visto il Codice Penale

O R D I N A

A) E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani e di fabbricati, confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di:

1. Mantenere puliti da erbe e da arbusti i muri ed i cigli di proprio interesse, confinanti con le strade ed aree pubbliche;
2. Conservare i fabbricati ed i muri di qualunque genere, effettuandone la pulizia e manutenzione con regolarità, in modo da non compromettere l'incolumità e la salubrità pubblica e in modo da non arrecare danno alle strade ed alle relative pertinenze;
3. Mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale. In caso di caduta sulla sede stradale di vegetazione e/o materiale di qualsiasi genere, è fatto obbligo al proprietario o detentore del fondo rustico o urbano di provvedere all'immediata rimozione, a tutela della sicurezza della circolazione stradale;

B) E' fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici e urbani di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei predetti fondi, ivi compresi i cortili, gli orti e qualsiasi area di proprietà privata, al fine di prevenire l'indiscriminata proliferazione della vegetazione spontanea. Va tassativamente evitato che la vegetazione (anche spontanea) proveniente dai fondi rustici mal curati arrechi danno e/o sia causa di malfunzionamento degli impianti della pubblica illuminazione e degli impianti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche (caditoie), evitando altresì che la vegetazione sia di ostacolo ai flussi luminosi provenienti dai corpi illuminanti dell'impianto di pubblica illuminazione o che la medesima vegetazione costituisca impedimento al libero deflusso delle acque meteoriche verso le caditoie stradali;

È fatto divieto assoluto di abbandonare e depositare il materiale di risulta proveniente dalla pulizia dei fondi rustici (erbe, sterpaglie, ecc.) lungo le strade. Tali rifiuti potranno essere smaltiti mediante accordi con la società che gestisce il servizio raccolta rifiuti urbani (Penisola Verde S.p.a.) – tel. 081/8773443.

- 1) confermando che è fatto obbligo a tutti i proprietari o detentori di fondi rustici, urbani e di fabbricati confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali, di provvedere alla pulizia da vegetazione infestante, di effettuare la regolare e costante cura, pulizia e manutenzione dei fondi di proprietà, per favorire gli interventi del privato cittadino verrà stabilito un calendario nel quale saranno indicati i giorni ed orari nei quali il cittadino potrà provvedere all'esecuzione degli interventi di che trattasi, avendo a cura di darne preventiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale;
- 2) ai sensi della Legge 21.11.2000 n. 353, della Legge Regione Campania 7 maggio 1996, n. 11, della Delibera di Giunta Regionale n. 563 del 22/07/2010, della Delibera di Giunta Regionale n. 1508 del 31/08/2007, è vietato dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno la bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, negli orti, giardini parchi pubblici e privati.

Il bruciamento degli sfalci e delle potature, anche derivanti dalla pulizia dei muri di confine dei fondi rustici, urbani e dei fabbricati confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali – è consentito:

- dall'alba fino alle ore 8.00 e comunque al di fuori del periodo dal 15 giugno al 30 settembre

* (così come modificato ed integrato con O.S. n. 34 del 01.03.2012)

- negli spazi vuoti preventivamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili adottando le necessarie cautele,
- evitando di arrecare danni e/o pregiudizio a persone o beni alcuni,
- previa comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

3) la ditta affidataria del servizio e manutenzione della pubblica illuminazione, su richiesta degli uffici comunali, è tenuta a provvedere alla rimozione di tutto quanto, vegetazione compresa, impedisca e/o arrechi danno, e/o sia causa di malfunzionamento agli impianti della pubblica illuminazione nel solo caso si tratti di alberature o vegetazione insistente su proprietà comunale. È inoltre tenuta a segnalare tempestivamente agli uffici comunali competenti ed alla Polizia Municipale, le situazioni in cui la vegetazione proveniente da fondi di privati cittadini, provochi danni alla pubblica illuminazione.*

C) E' proibito danneggiare, deturpare, imbrattare con scritte, affissioni, disegni o macchie, gli edifici pubblici o privati, i monumenti, i muri in genere, le panchine, le carreggiate, i marciapiedi, i parapetti dei ponti, gli alberi e qualsiasi altro manufatto.

- Qualora i proprietari, i locatari o gli utenti degli edifici, o chiunque altro abbia interesse alla cancellazione, non provvedano tempestivamente, e comunque entro 48 ore dalla constatazione, alla eliminazione dei deturpamenti di cui al comma precedente, tale operazione potrà venir eseguita di ufficio senza obbligo di preavviso.
- Nei casi urgenti per motivi di ordine, di decoro o di opportunità, il Comune potrà provvedere alla immediata eliminazione dei deturpamenti.
- Resta in ogni caso a carico degli interessati provvedere a ripristinare, a propria cura e spese, l'intonaco, le tinte e comunque la superficie dei manufatti

I trasgressori saranno puniti a norma delle vigenti disposizioni previste dal D. Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi e per gli effetti degli artt. 29, 30 e 31, con applicazione delle sanzioni pecuniarie variabili da € 148,00 ad € 1.485,00 e conseguente sanzione accessoria dell'obbligo del ripristino a propria cura e spese dello stato dei luoghi, secondo quanto previsto del Titolo VI, Capo I, Sez. II del Codice della Strada. I contravventori alle disposizioni di cui al precedente punto C) sono soggetti alle sanzioni previste ai sensi dell'art. 639 del Codice Penale.

Le violazioni a quanto stabilito alla lettera B) punti 1, 2 e 3 ai sensi della DGR n° 1508 del 31/08/2007, nel periodo dal 15 giugno al 30 settembre di ogni anno, saranno punite con le sanzioni amministrative previste dall'art. 47, comma 1, lett. b) dell'allegato C alla L.R. 11/96 vale a dire il pagamento di una somma da un minimo di Euro 51,65 ad un massimo di Euro 516,46. *

Il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa.

Il Comando di Polizia Municipale provvederà a dare adeguata divulgazione della presente ai soggetti interessati, mediante pubblica affissione.

Gli Agenti della Polizia Municipale e gli altri della Forza Pubblica, sono incaricati per il rispetto della presente ordinanza.

Dalla Casa Comunale,

IL SINDACO

- prof. Giovanni Ruggiero -

* (così come modificato ed integrato con O.S. n. 34 del 01.03.2012)